



parco nazionale
dell'**alta murgia**

Reg. Aut. n. 57/2015

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2004 n. 152;

VISTA la richiesta formulata dal sig. Giuseppe Chicco, titolare dell'Azienda agrituristica Selva Reale, per interventi selvicolturali di diradamento e ripristino piste forestali per le attività AIB in agro di Ruvo di Puglia, loc. Lagarello acquisita in data 05/06/2013 al protocollo di questo Ente al n. 2466;

VISTO l'esito dell'istruttoria, effettuata dal Servizio Tecnico dell'Ente e relativa ad un intervento di miglioramento boschivo consistente nel diradamento di un popolamento misto di conifere e latifoglie ricadente su terreni in agro di Ruvo di Puglia loc. Lagarello identificati al fg 84 p.lle 23, 201, 226, 256, 259, 199, 410 per un'estensione catastale di 31.95.18 ettari tutti ricadenti in zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;

VISTO il parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ambiente della Provincia di Bari con Det. n. 427 del 28/06/2011;

VISTA l'autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. A00_036-29441 del 01/12/2015 relativa al secondo lotto per una superficie di ettari 22.14.84.

PRESO ATTO del verbale di contestazione di illecito amministrativo del CTA-CFS del 19/11/2015, nel quale si dava notizia di un taglio non autorizzato sulla p.la 23 del fg 84 per un'estensione di 2.80.00 ettari.

CONSIDERATO che l'intervento proposto è finanziato con fondi del PSR 2007-13 Misura 226.

CONSIDERATO che l'intervento proposto risulta compatibile con quanto previsto dalle norme di disciplina e di tutela del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, allegato "A" al D.P.R. 10 marzo 2004, in quanto rispondente al dettato dell'art. 6 c.1 lett. c), del citato Decreto.

A U T O R I Z Z A

Il sig. Giuseppe Chicco nato ad Andria il 20/10/1948 ed ivi residente in via Catullo n. 6, in qualità di titolare dell'Azienda Agrituristica Selva Reale, ad eseguire gli interventi selvicolturali in agro di Ruvo di Puglia alla loc. Lagarello finanziati con fondi PSR 2007-13 Asse I misura 226.

L'intervento di diradamento selettivo moderato prevede l'eliminazione delle conifere presenti sporadicamente all'interno del popolamento misto di conifere e latifoglie, l'individuazione dei soggetti quercini migliori e l'eliminazione delle piante deperienti, malformate o inclinate da eseguirsi





parco nazionale*
dell'**alta murgia**

su terreni al fg 84 p.lle 23, 256, 259, 199, 410, superficie d'intervento II lotto 22.14.84 ettari, ricadenti in zona 1 del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, secondo quanto descritto e riportato negli atti e negli elaborati inoltrati a corredo dell'istanza e precisamente:

- Istanza in bollo
- Relazione tecnica con documentazione fotografica, stralci catastali, tavole PUTT/P, titolo di proprietà, piedilista di cavallettamento;
- parere positivo con prescrizioni per la valutazione d'incidenza rilasciato dal Servizio Ambiente della Provincia di Bari con Det. n. 427 del 28/06/2011;
- autorizzazione al taglio rilasciata dal Servizio Foreste della Regione Puglia prot. A00_036-29441 del 01/12/2015 relativa al secondo lotto per una superficie di ettari 22.14.84.

il tutto a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. deve essere esclusa da qualsiasi intervento selvicolturale l'area ampia circa 2.80.00 ettari, ricadente nel fg 84 p. 23, oggetto di contestazione di illecito amministrativo da parte del CTA-CFS come da verbale del 19/11/2015;
2. i lavori selvicolturali devono essere sospesi alla data del 15 marzo e possono essere ripresi dal 1 ottobre al fine di non disturbare l'avifauna in riproduzione e non incrementare il rischio incendi durante il periodo estivo;
3. tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite con attrezzature meccaniche da taglio portatili (motoseghe) ed a regola d'arte evitando la creazione di slabbrature alla corteccia e di monconi;
4. il materiale di risulta proveniente dai tagli di diradamento (ramaglia, frasca, strame) deve essere triturato mediante apposite macchine biotritratrici e distribuito in loco ovvero, per motivate ragioni fitopatologiche certificate dalla competente autorità regionale, può essere bruciato in loco in ampie chiarie senza arrecare danno alla vegetazione limitrofa o alla rinnovazione;
5. devono essere rilasciate alcune piante cave o morte, in piedi o aduggiate o marcescenti (almeno 10 piante/ha) al fine di favorire l'habitat del legno morto;
6. massima tutela deve essere riservata alle specie del sottobosco e accompagnatrici già presenti;
7. possono essere eliminate mediante taglio raso le sole specie lianose invadenti quali rovo, edera o smilace, laddove costituiscono rischio incendio o soffocano la vegetazione autoctona in affermazione non devono essere aperte nuove piste di esbosco, ma devono essere usate solo quelle già esistenti, sia per lo smacchio dal letto di caduta





parco nazionale°
dell'**alta murgia**

- che per il trasporto del materiale legnoso ritraibile ai centri di accumulo;
9. per il trasporto del materiale ritraibile devono essere usati esclusivamente mezzi gommati di ridotte dimensioni;
 10. l'esbosco deve essere realizzato entro 30 giorni dall'abbattimento;
 11. devono essere osservate le prescrizioni dettate dalle altre Amministrazioni competenti intervenute nel procedimento ove non in contrasto con le presenti;
 12. devono essere comunicate a questo Ente le date di inizio e fine dei lavori.

Il presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di emissione.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Sig. Sindaco del Comune di, Ruvo di Puglia affinché ne disponga l'affissione all'Albo Pretorio municipale, per quindici giorni consecutivi.

- Copia del presente provvedimento è inviato al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato, per il Parco nazionale dell'Alta Murgia, ai fini dello svolgimento delle funzioni di sorveglianza ex art. 11 del D.P.R. 10 marzo 2004.

- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e s.m.i.

Gravina in Puglia, lì 04/12/2015

